



COMUNE DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO

MERCATO

DI

CAORLE - CAPOLUOGO

modificare con deliberazione
del C.C. 14 del 25.2.1999

art. 1 - TIPOLOGIA

Il mercato di Caorle centro è periodico, a cadenza settimanale (tipologia "B" L. 112/91).- Si svolge sull'area pubblica individuata con l'atto consiliare n. 38 del 15.4.1999 ad oggetto: "Individuazione aree pubbliche ai sensi della legge 112/91"

art. 2 - MODALITA' E ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il mercato ha luogo nel giorno di sabato.-

In occasioni particolari o previa richiesta esplicita, inviata almeno 10 giorni prima e motivata da parte degli operatori, informate e sentite se possibile le Organizzazioni di categoria, la giornata di svolgimento potrà essere fissata diversamente, mediante ordinanza dell' Organo competente, tenuto conto delle disposizioni in materia.-

I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-servizio ed attrezzature nell'area relativa al posteggio indicato nell'autorizzazione.-

Non è permesso installarsi sulle aree mercatali prima dell'orario di apertura e sgomberare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non per gravi avverse condizioni atmosferiche, oppure in ogni caso di comprovata necessità (nei limiti della transitabilità all'interno del mercato: ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).-

Entro l'orario determinato, tutti i titolari di posteggio devono sgomberare l'intera area di mercato, così da poter ripristinare l'uso non mercatale della stessa.-

art. 3 - MERCATO STAGIONALE

In considerazione del flusso turistico il mercato stagionale è previsto dal 1° maggio al 30 settembre.- L'obbligo di presenza è previsto per tutto detto periodo.-

art. 4 - ORARIO DEL MERCATO

L'orario di apertura e chiusura del mercato è fissato come segue:

OPERAZIONI DI VENDITA

orario invernale:

- dalle ore 6.30 alle ore 12.30 (1° ottobre - 30 aprile)

orario estivo:

- dalle ore 6.00 alle ore 13.30 (1° maggio - 30 settembre)

OPERAZIONI DI SCARICO

orario invernale:

- dalle ore 6.30 alle ore 8.00

orario estivo

- dalle ore 6.00 alle ore 7.30

OPERAZIONI DI CARICO

orario invernale:

- dalle ore 12.30 alle ore 14.00

orario estivo:

- dalle ore 13.00 alle ore 14.30

Eventuali modifiche di orario vengono determinate dal Sindaco.-

Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, viene considerato assente.-

art. 5 - LOCALIZZAZIONE

L'area del mercato di Caorle Capoluogo è configurata nell'atto, esecutivo, del Consiglio Comunale n. 38 del 15.4.1994.-

Nella planimetria sono evidenziati i posteggi, la superficie ed il settore merceologico.- Successivi atti possono modificare detta superficie senza necessità di modifica del presente provvedimento.- Nella planimetria è evidenziata la circolazione pedonale e veicolare.- La stessa, a cura della Polizia Municipale, deve essere tenuta sgombera da cose.-

Nel settore alimentare possono operare i soli operatori del settore alimentare.-

art. 6 - ACCESSO E SISTEMAZIONE

I banchi, le attrezzature e quant'altro devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio).- E' assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso / intervento a cura del personale di sorveglianza.-

Il tetto delle attrezzature non può sporgere più di 100 cm. dall'area del posteggio assegnato, con esclusione all'esposizione della merce in detta fascia ed esclusivamente verso l'area di transito.-

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura (tetto) deve essere posta ad un'altezza di almeno m. 2,10 dal suolo.-

Ai soli venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti e macchinari agricoli o pesanti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.-

Solo in caso di avverse condizioni climatiche i titolari di posteggio possono installare strutture di sostegno oltre lo spazio concesso, garantendone adeguata visibilità e senza intralciare il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.- Le stesse dovranno essere prontamente rimosse a richiesta degli organi di vigilanza.- In caso di avverse condizioni è ammesso girarsi nel posteggio con il bancone.-

art. 7 - GRADUATORIA

Presso il Settore Affari Generali - Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, nonché l'organico degli operatori.- Su richiesta motivata e nei tempi di legge sono comunicati i dati di assegnazione delle concessioni, la superficie assegnata e la data di scadenza.-

art. 8 - POSTEGGI TEMPORANEI - SPUNTISTI

L'Ufficio Commercio redige ed aggiorna il registro relativo alla spunta.- Nello stesso vengono segnate le presenze e le assenze degli operatori autorizzati a frequentare il mercato di Caorle capoluogo.-

Il registro è visionabile nel rispetto della L. 241/90.-

Gli operatori che non si presentano per occupare il posteggio entro l'ora stabilita, sono considerati assenti.-

Il posteggio non occupato alle ore 8.30 (periodo invernale) e alle ore 8.00 (periodo estivo) viene assegnato dall'addetto della Polizia Municipale presente, nel rispetto della normativa vigente, indipendentemente dalla residenza, domicilio o nazionalità e tenuto conto della divisione settoriale relativamente al settore alimentare e non alimentare del mercato.-

Agli operatori ambulanti che non sono titolari di posteggio, che partecipano al sorteggio e sono rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, è riconosciuta la presenza per quel giorno di mercato.-

La disposizione di cui al comma precedente non viene applicata nei confronti di coloro che, pur avendo ottenuto per sorteggio l'assegnazione di un posteggio, rifiutino di occuparlo senza giustificato motivo.-

La polizia Municipale comunica all'Ufficio Commercio, l'elenco degli operatori titolari di posteggio, assenti al mercato, nonchè l'elenco degli spuntisti.-

E' vietata ogni cessione del posteggio ad altri, anche se parziale.-

art. 9 - ITER AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne il rilascio, revoca, sospensione dell' autorizzazione o trasferimenti, sanzioni, ecc. si opera osservando la normativa vigente.-

art. 10 - ASSENZE

Ai fini di cui all'art. 3, comma 9, L. 112/91 si ritiene giustificata, oltre ai casi documentati di malattia, gravidanza e servizio militare, l' assenza causata da documentati motivi non prevedibili da parte dell'operatore (es. lutto di famiglia, ecc.).-

L'assenza per gravidanza è estesa, oltre ai 2 mesi prima del parto ed ai tre mesi dopo il parto, ad ulteriori 6 mesi facoltativi.-

L'assenza non giustificata oltre i termini previsti dalla legge causa la decadenza .-

art. 11 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

L'operatore può tenere il proprio veicolo all'interno dell'area mercatale, purchè lo stesso rimanga all'interno del posteggio assegnato.-

E' vietato effettuare la vendita mediante grida, clamori, mezzi sonori.-

Gli operatori che vendono prodotti musicali o apparecchiature musicali, tengono il volume degli stessi in modo da non recare disturbo alle attività limitrofe.-

art. 12 - PULIZIA DEL POSTEGGIO

I venditori devono curare la pulizia e la decorosità del posteggio loro assegnato.-

Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o altro sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo di sorta in appositi sacchetti di plastica.-

Al termine del mercato e prima di allontanarsi dal posteggio, i venditori dovranno provvedere a raccogliere i rifiuti dei loro prodotti ed apporli nei contenitori, secondo le modalità di raccolta differenziata.-

art. 13 - RIASSEGNAZIONE POSTEGGI PER RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO MERCATO

Nell'ipotesi di riassegnazione per ristrutturazione o spostamento mercato, i posteggi si assegnano sulla base della esistente graduatoria.-

art. 14 - PRODUTTORI AGRICOLI

L' assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli avviene in base alla data di presentazione della richiesta.- Se vi sono più richieste presentate nella stessa data, in base all'anzianità di presenza nel mercato.- L'accesso è regolato come per gli altri operatori.-

art. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle disposizioni di legge, nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o dalle norme del presente Regolamento, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.-

Si richiamano le disposizioni di cui alla legge 24.4.1981 n. 689.-

art. 16 - SANZIONI ACCESSORIE

L'operatore che incorre nell'arco dell'anno in più di tre violazioni alle norme del presente Regolamento, è soggetto alla sospensione per un periodo di n. 1 giorno di mercato estivo.-

art. 17- NORME FINALI

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri operatori del commercio fisso se compatibili.-





C I T T A ' D I C A O R L E

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO MERCATO CAORLE CAPOLUOGO



Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.04.1997
MODIFICA	con delibera del CC n.14 del 25.02.1999
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 08.05.1997 - dopo la conseguita esecutività dal 19.06.1997 - all'adozione della delibera di modifica dal 02.03.1999 - dopo la conseguita esecutività dal 04.05.1999
E' DIVENUTO ESECUTIVO	in data 02.06.1997 per decorrenza dei termini (recepito al Co.re.co in data 12.05.1997, prot. n.1500)
ENTRATO IN VIGORE	in data 05.07.1997, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 19.06.1997, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-